

Ritenuta la necessità di provvedere, in attesa della elezione di tale rappresentante dell'assemblea, alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente; Vista la designazione del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Italiano della Moda, con sede in Torino, è così costituito per il triennio 1960-1962:

Germani dott. Achille, per il Ministero dell'industria e del commercio;

Martina dott. Filippo, per il Ministero del tesoro.

Alla nomina del rappresentante dell'assemblea dei soci si provvederà appena l'assemblea stessa avrà provveduto alla elezione di tale rappresentante.

Il rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio assumerà le funzioni di presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1960

Il Ministro: COLOMBO

(4070)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1960.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in frazione Raffa, sita nell'ambito del comune di Puegnago (Brescia).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 marzo 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in frazione Raffa, sita nell'ambito del comune di Puegnago (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Puegnago;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con il nucleo abitato della frazione costituito da antiche e caratteristiche case e con i suoi pendii coperti da varia vegetazione forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona in frazione Raffa sita nel territorio del comune di Puegnago (Brescia), confinante ad ovest con il tratto di strada Salò-Desenzano che va dal confine fra i comuni di Puegnago e Manerba (q. 130) alla linea di confine fra i comuni di Puegnago e Salò (q. 143);

a nord con la linea di confine tra Puegnago e Salò compresa fra le quote 143 e 195; ad est con la linea di confine tra Puegnago e San Felice del Benaco fra la quota 195 e la frazione San Procolo (q. 162); a sud con la linea di confine tra il comune di Puegnago con quello di Manerba che va dalla frazione di San Procolo alla quota 130, ha notevole interesse pubblico perchè con il nucleo abitato della frazione costituito da antiche e caratteristiche case e con i suoi pendii coperti da varia vegetazione forma un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Puegnago provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 giugno 1960

p. Il Ministro: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1

Adunanza del 16 marzo 1959

3. RAFFA - Frazione di Puegnago - Tutela paesistica:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Considerato che l'abitato di Raffa si svolge lungo la cresta di una collina ed è costituita dall'insieme di antiche case caratteristiche per la loro architettura tipicamente gardesana;

Visto che tale abitato per la sua ubicazione forma un quadro panoramico di caratteristico effetto visibile dalle strade circostanti, in particolar modo dalla Desenzano-Salò;

Visto che completano tale quadro panoramico i terreni degradanti dalla collina verso le strade circostanti coperti di varia vegetazione caratteristica della riviera;

Visto che il complesso in questione forma un insieme di interesse pubblico avente valore estetico e tradizionale;

Delibera

l'apposizione del vincolo sull'abitato di Raffa del comune di Puegnago ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro i seguenti limiti:

*ovest*: il tratto di strada provinciale Salò-Desenzano che va dal confine fra i comuni di Puegnago e Manerba (q. 130) alla linea di confine fra i comuni di Puegnago e Salò (q. 143);

*nord*: la linea che delimita il confine fra il comune di Puegnago e quello di Salò compresa fra le quote 143 e 195;

*est*: la linea che delimita il confine fra il comune di Puegnago e quello di San Felice del Benaco fra la quota 195 e la frazione San Procolo (q. 162);

*sud*: la linea che delimita il confine fra il comune di Puegnago con quello di Manerba che va dalla frazione di San Procolo alla q. 130.

(Omissis).

(4058)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

IL MINISTRO  
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1961, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Foggia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Foggia numero 30398 datata 10 settembre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito in altra sede, il dott. Di Giovine Oreste, membro della citata Commissione quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura con il dott. Scillitani Salvatore;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il dott. Scillitani Salvatore è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Foggia, quale membro rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura in sostituzione del dottor Di Giovine Oreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6775)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Lucca.

IL MINISTRO  
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Lucca;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lucca numero 13755 datata 18 settembre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè deceduto, l'ing. Poli Livio, membro della citata Commissione in rappresentanza del Genio civile con il geom. Marasco Vincenzo;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il geom. Marasco Vincenzo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Lucca, quale rappresentante del Genio civile in sostituzione dell'ing. Poli Livio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6777)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso della collina e terre medioevale, sito nel comune di Puegnago (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 marzo 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il complesso della collina e torre medioevale in comune di Puegnago;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Puegnago;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a costituire un quadro naturale di particolare importanza visibile dalla piazza del paese e dalle zone circostanti forma « un insieme » che compone un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nella spontanea concordanza e fusione fra la espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

Il complesso della collina e torre medioevale sito nel territorio del comune di Puegnago, costituito dai mappali: 2307, 2306, 2303, 2302, 2310, 2305, 1771, 1776, 1763, 1762, 2317, 2308, 2316, 2311, 2312, 2322, 2314, 2315, 2259, 2521, e delimitato dalle particelle 1761, 2304, 2253, 1810, 2313, e piazza Don Giuseppe Baldi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Puegnago provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 novembre 1962

Il Ministro: SCARASCIA

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia**

Adunanza del 20 marzo 1961 - Verbale n. 1

(Omissis).

PUEGNAGO - Vincolo sul complesso della collina e torre medioevale visibile dalla Piazza.

(Omissis).

**LA COMMISSIONE**

Constatato che il complesso in questione è costituito da un'altra torre medioevale merlata che fungeva da ingresso all'antico castello e attornata da cortine murarie, situata sulla cima di una collina, sgombra da costruzioni e cosparsa dalla tipica vegetazione locale;

ritenuto che tale complesso oltre a costituire un quadro naturale di particolare importanza visibile dalla piazza del paese e dalle zone circostanti forma « un insieme » che compone un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nella spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo sulla collina con torre medioevale nel comune di Puegnago ai sensi dell'art. 1 nn. 3, 4, nel modo che segue:

mappali 2307, 2306, 2303, 2302, 2310, 2305, 1771, 1776, 1763, 1762, 2317, 2308, 2316, 2311, 2312, 2322, 2314, 2315, 2259, 2521.

delimitazioni: mappali 1761, 2304, 2253, 1810, 2313 e piazza Don Giuseppe Baldi.

(Omissis).

COMUNE DI PUEGNAGO

Publicato all'albo pretorio di questo Comune dal 1° febbraio 1962 al 30 aprile 1962.

Puegnago, addì 2 maggio 1962

Il Sindaco

(6766)

valore estetico-tradizionale, offrendo inoltre dalle rive del fiume un efficace punto di vista accessibile al pubblico;

Decreta:

Il lung'Arno sito nel territorio del comune di Pisa, così delimitato: dal ponte della fortezza fino al Ponte della Cittadella, includendo a nord i lung'Arni denominati lung'Arno Mediceo, lung'Arno Pacinotti, lungo Arno Simonelli e a sud il lung'Arno Galilei, il lungo Arno Gambacorti e il lung'Arno Sonnino, e comprendente i fabbricati che vi si affacciano per la loro profondità e tutti quelli che hanno la facciata sulle piazze che si aprono sul lung'Arno intendendo cioè, in particolare per la piazza Carrara, fino alla via San Nicola e alla via della Pergola, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Pisa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 novembre 1962

p. Il Ministro: SCARASCIA

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del lungo Arno sito nel territorio comunale di Pisa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 maggio ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il lung'Arno Pisano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Pisa;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruitività o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di particolare bellezza e valore paesistico nonchè un insieme di immobili di caratteristico aspetto aventi

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pisa

Deliberazione n. 9 del giorno 27 maggio 1961

OGGETTO: Vincolo del lung'Arno Pisano.

LA COMMISSIONE

Riconfermato quanto già detto nelle precedenti riunioni; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

a voti unanimi

Delibera

di vincolare, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della sopracitata legge 1497, il lung'Arno Pisano allo scopo di tutelare la palazzata degli edifici prospettanti sul medesimo che per il suo valore paesistico, considerata la presenza del fiume e la veduta dei monti Pisani, che ha dalle sue rive un efficace punto di vista, costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nonchè un quadro naturale di particolare bellezza.

I confini del vincolo vengono così stabiliti:

dal ponte della Fortezza fino al ponte della Cittadella, includendo a nord i lung'Arni denominati lung'Arno Mediceo, lung'Arno Pacinotti, lung'Arno Simonelli e a sud il lung'Arno Galilei, il lung'Arno Gambacorti e il lung'Arno Sonnino, e comprendente i fabbricati che vi si affacciano per la loro profondità e tutti quelli che hanno la facciata sulle piazze che si aprono sul lung'Arno intendendo cioè, in particolare per la piazza Carrara, fino alla via San Nicola e alla via della Pergola.

Il presidente: Ezio TONGIARDI

Il segretario: Vera MAURO TOSI

(6769)

Tariffa relativa all'assicurazione, a premi vitalizi, di una rendita vitalizia di sopravvivenza, pagabile al beneficiario dalla morte dell'assicurato;

Tariffa relativa all'assicurazione, a premi temporanei, di una rendita vitalizia di sopravvivenza, pagabile al beneficiario dalla morte dell'assicurato, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza del beneficiario stesso;

Tariffa relativa all'assicurazione, a premi vitalizi, di una rendita vitalizia di sopravvivenza, pagabile al beneficiario dalla morte dell'assicurato, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza del beneficiario stesso;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premi temporanei, di una rendita vitalizia, pagabile al beneficiario dalla morte dell'assicurato;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare alla polizza della casalinga - Tariffe 37 e 37-i, a premi annui, di una rendita temporanea, pagabile alla beneficiaria dalla morte dell'assicurato all'inizio della rendita vitalizia, con esonero del pagamento dei premi in caso di invalidità.

Roma, addì 22 febbraio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(2538)

#### DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1967.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e di parte del comprensorio comunale di Puegnago (Brescia).**

#### IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'abitato e parte del comprensorio comunale di Puegnago (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Puegnago;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro panoramico visibile dal lago e da tutte le strade della zona e presenta anche punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode l'ampia veduta di tutto il bacino del lago compreso tra la penisola di Sirmione e la Roc-

ca di Manerba e inoltre forma un complesso di cose immobili avente valore estetico-tradizionale situato su di una collina che fa parte dell'anfiteatro morenico del lago di Garda con un caratteristico agglomerato di vecchie costruzioni sovrastate dall'imponente castello medioevale e dalla Chiesa parrocchiale di epoca barocca;

#### Decreta:

La zona dell'abitato e parte del comprensorio comunale di Puegnago (Brescia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

*a nord:* il confine col comune di Salò dalla provinciale Desenzano-Salò al confine col comune di Villanuova sul Glisi;

*a ovest:* il confine coi comuni di Villanuova sul Glisi e di Muscoline;

*a sud:* il confine col comune di Polpenazze sino all'incontro con la statale Desenzano-Salò;

*a est:* il tratto della suddetta strada statale da quota 130 a quota 143.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Puegnago provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 febbraio 1967

p. Il Ministro: CALEFFI

#### Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

##### Verbale n. 1 - Adunanza dell'11 febbraio 1966

L'anno 1966, il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 10,30, nella sede dell'Amministrazione provinciale di Brescia, Palazzo Broletto, regolarmente costituita a sensi di legge, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, nelle persone dei signori:

(Omissis).

PUEGNAGO - Tutela paesistica dell'abitato e parte del comprensorio comunale.

(Omissis).

##### La Commissione

prende atto di quanto comunicato dal presidente;

Considerato che l'abitato si presenta in posizione elevata su di una collina che fa parte dell'anfiteatro morenico del lago di Garda con un caratteristico agglomerato di vecchie costruzioni sovrastate dall'imponente Castello medioevale e dalla Chiesa parrocchiale di epoca barocca;

Visto che le zone ad esso adiacenti dalla particolare ondulata costituzione del terreno presentano ancora ben conservata la tipica vegetazione composta in prevalenza di ulivi, cipressi e vigne con caratteristiche costruzioni sparse del tipo rustico;

Vi  
bile d  
punti  
l'ampi  
sola d

l'appe  
29 giu  
delim:

Desen

Musco

tro c

a qu

(2511

DEC.

Di  
terri

IL

Vi  
delle

Vi

3 gi  
prec

E

C

scia  
nan

cos

sen:  
tori

C

sior  
dell

del

V

ter  
col

C

l'ot  
ter

loc.

ten

pro

rio

F

res

col

cor

spa  
cot  
nei  
pai  
pro  
bli

Be

li cose  
ato su  
co del  
li vec  
lo me-  
rocca;

Visto che l'insieme costituisce un quadro panoramico visibile dal lago e da tutte le strade della zona e presenta anche punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode l'ampia veduta di tutto il bacino del lago compreso tra la penisola di Sirmione e la Rocca di Manerba;

Delibera

l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, nn. 34, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona del comune di Puegnago così delimitata:

comu-  
pub-  
ed è  
e nel-  
lo se-

*a nord:* il confine col comune di Salò dalla provinciale Desenzano-Salò al confine col comune di Villanuova sul Clisi.

*a ovest:* il confine coi comuni di Villanuova sul Clisi e di Muscoline.

rovin-  
Villa-

*a sud:* il confine col comune di Polpenazze sino all'incontro con la statale Desenzano-Salò.

*a est:* il tratto della suddetta strada statale da quota 130 a quota 143.

(2511)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1967.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di San Felice del Benaco (Brescia).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

er gli  
1357,  
della  
e na-

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

irerà  
della  
albo  
lica-  
degli  
n la  
fella

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di San Felice del Benaco (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di San Felice del Benaco (Brescia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da un susseguirsi di colline verdi dalla particolare vegetazione gardesana composta in prevalenza di ulivi, cipressi e vigne, con sparse costruzioni di tipo rustico, che formano l'acrocorno del promontorio di San Felice fra il golfo di Manerba ed il golfo di Salò, forma un quadro naturale di particolare-bellezza visibile dal lago di Garda e, inoltre, presenta punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la visione del bacino del lago;

Decreta:

Parte del territorio del comune di San Felice del Benaco (Brescia) ha notevole interesse pubblico ai sensi

della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

*a ovest e a sud:* il confine con il comune di Puegnago a partire dalla strada Portose-Cunettono fino alla località Roccolo-Carrera, indi il torrente Novenago;

*a est:* la strada San Felice-Portese;

*a nord:* la linea che dal centro di Portese va fino a quota 156 (località Cisano) e da questa seguendo la strada comunale fino al confine col comune di Salò.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di San Felice del Benaco provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 febbraio 1967

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - Adunanza dell'11 febbraio 1966

L'anno 1966, il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 10,30, nella sede dell'Amministrazione provinciale di Brescia, Palazzo Broletto, regolarmente costituita a sensi di legge, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, nelle persone dei signori:

(Omissis).

SAN FELICE DEL BENACO - Estensione del vincolo paesistico.  
(Omissis).

La Commissione

Considerato che l'abitato di San Felice si presenta in posizione elevata con un caratteristico agglomerato di vecchie costruzioni sovrastate dal castello e dalla Chiesa parrocchiale;

Considerato che la zona è costituita da un susseguirsi di colline verdi dalla particolare vegetazione gardesana composta in prevalenza di ulivi, cipressi e vigne, con sparse costruzioni di tipo rustico, che formano l'acrocorno del promontorio di San Felice fra il golfo di Manerba ed il golfo di Salò;

Considerato che le suddette alture presentano punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la visione del lago di Garda e che le stesse sono visibili dal lago stesso;

Delibera

di estendere il vincolo paesistico in comune di San Felice del Benaco, a tutto il comprensorio del Comune ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delimitato come segue:

*a ovest e a sud:* il confine con il comune di Puegnago a partire dalla strada Portose-Cunettono fino alla località Roccolo-Carrera, indi il torrente Novenago;

*a est:* la strada San Felice-Portese;

*a nord:* la linea che dal centro di Portese va fino a quota 156 (località Cisano) e da questa seguendo la strada comunale fino al confine col comune di Salò.

(2512)